

Codice dei contratti: adottato il Decreto BIM

16 Gennaio 2018

Tutto pronto per l'introduzione del **BIM** (*Building Information Modelling*) in Italia. Dopo la firma del Ministro **Graziano Delrio**, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il **decreto 1 dicembre 2017, n. 560** che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

L'ufficialità è arrivata sul sito del MIT dove, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 23, comma 13, del **D.Lgs. n. 50/2016** (c.d. *Codice dei contratti*), è stato pubblicato il decreto che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Il decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero e quindi il prossimo **27 gennaio 2018**.

I tempi di entrata in vigore

Sono confermati i tempi di progressiva introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. In particolare, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, in via obbligatoria, l'uso BIM secondo la seguente tempistica:

- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ci sarà un anno affinché le stazioni appaltanti che mettono in gara lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro potranno adeguarsi.

Trasparenza, condivisione, rintracciabilità

Elemento cardine della procedura BIM è la redazione del capitolato informativo in capo alla stazione appaltante e soprattutto la definizione di un ambiente di condivisione dei dati, dove tutti i dati sono prodotti, raccolti e condivisi in base a criteri contrattuali, a principi giuridici sulla tutela della proprietà intellettuale, nonché tutelati da dispositivi di protezione della sicurezza dei dati. Tutti i dati informatizzati caratterizzati da trasparenza, tracciabilità dei vari attori, transazioni amministrative e di

cantiere in termini informativi. Il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori e/o della gestione delle opere, deve contenere:

- i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell'opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
- tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.

Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.

La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato.

La storia del decreto

Per ultimo, ricordiamo che nel **comma 13 dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016** era stato precisato che le stazioni appaltanti **avrebbero potuto chiedere, in taluni casi, l'uso di tali metodi e strumenti elettronici** e che il Ministero delle Infrastrutture, anche avvalendosi di una commissione, avrebbe dovuto predisporre un decreto per la definizione delle modalità e dei tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi.

La Commissione composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e del mondo accademico fu istituita con decreto del MIT **n. 242 del 15 luglio 2016** e, successivamente, integrata da un rappresentante della rete nazionale delle professioni dell'area tecnico-scientifica con decreto del MIT **n. 297 del 31 agosto 2016**.

La Commissione dopo aver predisposto il testo del decreto, a distanza di quasi un anno dall'istituzione, lo ha posto in consultazione pubblica dal **19 giugno 2017 al 3 luglio 2017**.

Sui 9 articoli del provvedimento posti in consultazione sono state inserite oltre 150 osservazioni ma il testo del provvedimento che è stato firmato dal Ministro Delrio non abbia tenuto conto di nessuna di dette osservazioni.

Il Ministero aveva, invece, precisato che i risultati della consultazione pubblica on line sarebbero stati presi in considerazione dal MIT nella stesura del documento definitivo del decreto, sentiti AgID e ANAC mentre il testo del provvedimento non ci risulta sia stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato anche se lo stesso fornisce **pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi dei singoli ministeri** ed il **parere è obbligatorio nel caso di emanazione di atti normativi del Governo o dei singoli ministeri**.

Questa è la storia di un provvedimento per il quale è possibile segnalare, tra l'altro, quanto segue:

1. in tutto il decreto si parla di "metodi e strumenti elettronici specifici", come se si facesse riferimento a qualcosa di chiaramente normato, senza però citare l'unica norma tecnica nazionale specifica sul BIM e cioè la **UNI 11337** (Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni) già pubblicata dal 30 gennaio 2017;
2. la definizione dei "lavori complessi" di cui alla lettera e), comma 1, articolo 2 è troppo lunga e bizantina e, quindi, interpretabile in maniera del tutto soggettiva;

3. il termine non oneroso, riportato all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 non è consono alla pubblica amministrazione che non può richiedere prestazioni a titolo gratuito e, quindi, non può chiedere formazione gratuita;
4. non esiste un sistema sanzionatorio nel caso che non venga applicato il decreto e, quindi, anche dopo le scadenze previste all'articolo 6, le stazioni appaltanti potranno fare quel che vogliono;
5. nell'articolo 7 si parla, genericamente, di capitolato mentre sarebbe opportuno che, per limitare i contenziosi successivi alle aggiudicazioni, la norma indichi dei contenuti minimi affinché il capitolato si possa qualificare come tale utilizzando la UNI 11337-6 e dal Pas 1192-2:2013, pubblicate dall'ente di normazione inglese British Standard Institution;
6. anche, in questo decreto, all'articolo 8, comma 1 si parla di una commissione di monitoraggio *"con il compito di monitorare gli esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del presente decreto, nonché di individuare misure correttive per il loro superamento"* dimenticandosi della cabina di regia istituita dall'articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti.

[decreto-mit-01.12.2017-560](#)